

Roma, 5 gennaio 2022

IPOTESI DI ACCORDO SULLA UTILIZZAZIONE DELLE ULTERIORI RISORSE DISPONIBILI  
NELL'AMBITO DEL FONDO RISORSE DECENTRATE DELL'ANNO 2020

I rappresentanti dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e delle Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del comparto Funzioni centrali,

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;

VISTO l'articolo 23, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, con il quale si prevede che *“al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”*;

VISTO il decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 – convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 – e, in particolare, l'articolo 40-*bis* laddove, in deroga al limite indicato dal precedente articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, a decorrere dall'anno 2020, si prevede l'assegnazione di finanziamenti aggiuntivi per un importo complessivo di € 4.069.329,32, di cui € 1.431.801,06 per posizioni organizzative e incarichi di responsabilità in aggiunta alle risorse complessivamente già destinate e utilizzate a tale scopo, ed € 2.637.528,26 a incremento delle risorse certe e stabili presenti nel Fondo risorse decentrate;

VISTO il decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 – convertito dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 – e, in particolare, l'articolo 31 che, sempre in deroga al limite indicato dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017, per il triennio 2020-2022, prevede l'assegnazione al Fondo risorse decentrate di ulteriori risorse variabili per complessivi € 6.028.636,02;

VISTO il CCNL relativo al personale del comparto Funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018;

VISTI l'articolo 76, comma 1, del medesimo contratto, che stabilisce che *«I fondi delle amministrazioni e degli enti del comparto destinati alla contrattazione integrativa ed ai trattamenti accessori assumono la denominazione di “Fondo risorse decentrate”*» e il successivo comma 2 del medesimo articolo che disciplina la costituzione del predetto *“Fondo risorse decentrate”* a decorrere dall'anno 2018;

VISTO inoltre l'articolo 77, commi 3 e 4, del medesimo contratto, ove è previsto che la contrattazione integrativa destini, specificamente, alla *performance* individuale almeno il 30 per cento “*delle risorse di cui all'art. 76, comma 4, con esclusione della lettera c)*” e alla “*contrattazione di sede*” almeno il 20 per cento delle risorse complessivamente destinate ai premi di *performance* sia individuale sia collettiva;

VISTO l'accordo sulla destinazione della quota incentivante per l'anno 2020 [art. 59, comma 4, lettera c), del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300] e sulla ripartizione delle risorse assegnate per il medesimo anno con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15 novembre 2021 (art. 1, comma 7, del d.lgs. 24 settembre 2015, n. 157), sottoscritto il 5 gennaio 2022, con il quale è stato assegnato al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 (d'ora in avanti Fondo 2020) un importo complessivo di € 33.000.248,58 (di cui € 3.785.000,00 a titolo di quota incentivante ed € 29.215.248,58 quali risorse accertate dal citato decreto ministeriale);

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dal medesimo atto di costituzione, il limite del Fondo 2020, determinato in € 96.040.724,26 secondo quanto dettato dal citato articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017 in relazione all'importo del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività dell'anno 2016 al netto delle risorse non più transitabili nell'ambito del medesimo Fondo e aumentato degli incrementi contrattuali previsti dal CCNL 12 febbraio 2018, va aumentato dei finanziamenti aggiuntivi sopra indicati (di € 4.069.329,32 e di € 6.028.636,02) e raggiunge quindi l'importo di € 106.138.689,60;

VISTO l'atto di costituzione del Fondo 2020, approvato con nota protocollo n. 143/RI del 5 gennaio 2022;

VISTI gli atti di stipula delle concessioni nell'ambito dei quali si prevede che l'attività di controllo sulla regolarità delle procedure dei giochi è affidata a diverse commissioni con oneri e spese di funzionamento a carico del concessionario secondo quanto previsto dai regolamenti dei singoli giochi;

VISTA la nota prot. 74307/RU del 10 marzo 2021 con la quale, in relazione al finanziamento delle attività delle commissioni di controllo dei giochi, la Direzione centrale amministrazione e finanza, per l'anno 2020, ha rilevato ricavi per un importo complessivo pari a € 469.125,85 (pari a € 622.530,00 al lordo degli oneri riflessi);

CONSIDERATO che le somme corrisposte per servizi resi a terzi sono escluse dai limiti imposti dall'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dall'articolo 23, comma 2, del citato decreto legislativo n. 75/2017;

CONSIDERATO inoltre che, oltre ai costi di missione e allo straordinario, con tali risorse vanno finanziati gli istituti la cui utilizzazione è convenuta nell'ambito degli accordi annuali sui fondi della contrattazione integrativa e, in particolare, nell'ambito del Fondo 2020, le indennità legate all'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità e disagi, quali i compiti assolti nell'ambito delle medesime commissioni di controllo dei giochi, per un importo complessivo di € 200.000,00;

CONSIDERATO che, alla luce di tale ultimo finanziamento, la disponibilità complessiva per il Fondo 2020 va rideterminata in € 106.338.689,60, importo questo che comprende la somma da considerare “extra tetto” di € 200.000,00;

VISTO l’atto di delega alla contrattazione integrativa reso dal Direttore generale al Direttore del Personale con nota prot. 152228/RU del 21 maggio 2020;

PREMESSO che gli importi indicati nella presente ipotesi di accordo sono tutti esposti al netto degli oneri riflessi;

## CONCORDANO

### Articolo 1

#### ORDINAMENTO PROFESSIONALE

1. Stabilizzazione dell’indennità di Agenzia – Secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 1, del CCNL Funzioni centrali, viene stanziata, sulla base del personale in servizio nell’anno 2020, la somma di € 7.575.765,52 per la stabilizzazione della quota parte dell’indennità di Agenzia di cui all’articolo 87, secondo comma, lett. c), del CCNL Agenzie fiscali.

2. Progressioni economiche – Secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, lett. e), del CCNL del comparto Funzioni centrali, viene stanziata la somma di € 45.025.095,64 (importo questo che tiene conto delle cessazioni dal servizio del personale che ha beneficiato delle progressioni economiche gestite fino all’anno 2020) per finanziare gli sviluppi economici all’interno delle aree previsti anche dal precedente sistema classificatorio (qualifiche super).

3. Posizioni organizzative – Secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, lett. f), del CCNL del comparto Funzioni centrali, viene stanziata la somma di € 400.000,00 per finanziare le posizioni organizzative di cui al verbale di confronto del 20 marzo 2019.

4. Incarichi di responsabilità – Secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, lett. d), del CCNL del comparto Funzioni centrali, viene stanziata la somma di € 2.302.000,00 per finanziare gli incarichi di responsabilità di cui l’accordo sottoscritto il 20 marzo 2019.

### Articolo 2

#### BUDGET D’UFFICIO

1. Sistema indennitario – Nelle more della definizione del nuovo CCNI-parte normativa, secondo quanto previsto dall’articolo 77, comma 2, lett. f), del CCNL del comparto Funzioni centrali, viene stanziata la somma di € 6.975.000,00 per finanziare il sistema indennitario. Tale somma consente di remunerare *l’indennità di disagio*, *l’indennità di confine*, prevista per legge per l’allora personale dipendente dell’Agenzia delle dogane, *l’indennità di area metropolitana*, *l’indennità di mansione per i centralinisti non vedenti* e *l’indennità di rischio*. Le indennità di cui al presente comma sono liquidate con le modalità di seguito indicate:

– *l’indennità di disagio* sulla base delle aliquote orarie individuate con l’accordo dell’11 novembre 2009, in rapporto alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestato negli uffici individuati con l’accordo del 31 marzo 2010 e successive modifiche e integrazioni. Alle condizioni già previste per il personale doganale, la medesima indennità spetta anche al personale delle

articolazioni dipendenti dagli Uffici dei monopoli per lo svolgimento di attività disagiate nelle sedi in cui si sia effettivamente operata la concentrazione di sedi in un unico stabile;

- *l'indennità di confine* nella misura di € 0,77 per ciascuna giornata di effettivo servizio prestato negli uffici individuati con determinazione direttoriale prot. 22870 del 2 ottobre 2009;
- *l'indennità di area metropolitana* nella misura di € 1,50 per ogni giorno di servizio effettivamente prestato negli uffici ubicati nelle aree metropolitane;
- *l'indennità di mansione per i centralisti non vedenti* prevista dall'articolo 9, comma 1, della legge n. 113/85 per ogni giorno di effettivo servizio nella mansione;
- *l'indennità di rischio* è riconosciuta ai soli dipendenti esposti direttamente e in modo continuativo a sorgenti di rischio, ai sensi della tabella "A" allegata al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e nella misura ivi prevista. In particolare, è riconosciuta per le seguenti attività e con le relative aliquote a:
  - ✓ "autisti" nella misura di € 1,63 al giorno;
  - ✓ addetti ai "laboratori chimici" nella misura di € 3,10 al giorno;
  - ✓ soggetti "esposti a sostanze chimiche e prodotti tossici (raffinerie, depositi di alcole, altri)" nella misura di € 2,07 al giorno;
  - ✓ soggetti "esposti a rischio sanitario (controlli a persone e merci)" nella misura di € 2,30 al giorno;
  - ✓ addetti ai controlli COVID-19 del personale nella misura di € 3,10 al giorno;
  - ✓ soggetti "esposti a inquinamento acustico (porti e aeroporti)" con un'indennità di € 2,07 al giorno.

2. Turnazioni – Secondo quanto previsto dalle disposizioni regolamentari comunitarie e nazionali e dagli articoli 17, comma 9, e 77, comma 2, lett. c), del CCNL del comparto Funzioni centrali, viene stanziato l'importo di € 4.915.092,00 per finanziare l'istituto della turnazione anche a copertura dell'orario prolungato di servizio giornaliero degli uffici doganali.

3. Compenso indennitario per l'attività nelle commissioni di controllo dei giochi – Per garantire il funzionamento delle commissioni di controllo dei giochi, il compenso indennitario spettante ai partecipanti alle medesime commissioni di controllo è determinato per un importo complessivo massimo di € 200.000,00 nella misura indicata nella seguente tabella.

Tipologia	Personale di supporto		Componenti effettivi	
	Dal lunedì al venerdì	Sabato, domenica e festivi	Dal lunedì al venerdì	Sabato, domenica e festivi
Lotto e 10eLotto	€ 11,00	€ 27,50	€ 22,00 *	€ 44,00 *
Superenalotto, Sivincetutto, <i>Eurojackpot</i> e GNTN	€ 11,00	€ 27,50	€ 22,00 *	€ 44,00 *
Tris, V7, Live e Totocalcio			€ 22,00	€ 44,00
Gratta e Vinci			€ 22,00	
GASS ( <i>anomale</i> )			€ 15,00	€ 35,00

\* Gli importi indicati sono raddoppiati per il funzionario che ricopre il ruolo di presidente in luogo del dirigente.

Articolo 3  
PREMI COLLEGATI ALLA *PERFORMANCE*

1. Premio di *performance* organizzativa e di produttività d'ufficio – Secondo quanto previsto dall'articolo 77, comma 2, lett. a), del CCNL del comparto Funzioni centrali, viene stanziato un importo pari a € 30.745.736,44 per finanziare il Premio di *performance* organizzativa e di produttività d'ufficio. Tale premio è calcolato, in misura differenziata, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di produzione assegnati a ciascun centro di responsabilità ricavato dal sistema di consuntivazione (indicatore sintetico di risultato) e a un coefficiente di professionalità per area funzionale in proporzione alle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate, con una maggiorazione del 10% dell'ammontare complessivo spettante in favore dei dipendenti che hanno prestato servizio in presenza presso gli uffici nel periodo aprile-dicembre 2020. Per le strutture di coordinamento centrali e regionali, l'indicatore sintetico di risultato è così determinato:

- per le Direzioni territoriali dalla media dell'indicatore sintetico di risultato degli uffici operativi dipendenti da ciascuna Direzione;
- per le strutture centrali dalla media nazionale dell'indicatore sintetico di risultato di tutti gli uffici operativi.

Al fine di premiare e compensare le migliori *performance* e, nel contempo, assicurare una più ampia differenziazione retributiva, l'indicatore sintetico di risultato viene suddiviso nelle fasce di seguito indicate:

- in misura pari a zero per risultati inferiori a 60%;
- in misura proporzionale per risultati uguali o superiori al 60%;
- un *bonus* aggiuntivo del 10% per risultati superiori al 100%.

Il coefficiente di professionalità, destinato a riconoscere la diversa responsabilità connessa alle mansioni svolte nell'ambito delle aree funzionali, è articolato nei seguenti valori:

- 1,25 per la prima e la seconda area;
- 1,50 per la terza area.

2. *Performance* individuale – Secondo quanto previsto dall'articolo 77, commi 2, lett. b), e 3, del CCNL del comparto Funzioni centrali, viene stanziato un importo pari a € 1.700.000,00 per finanziare la *performance* individuale. Secondo quanto previsto dal sistema di valutazione del personale non dirigenziale, tale premio è ripartito valorizzando i due fattori della valutazione individuale – il *contributo individuale* e i *risultati della struttura* – opportunamente riproporzionati al valore 100 e mediati tra loro in relazione ai pesi di seguito assegnati:

- il 50 per cento per il *contributo individuale* rilevato dai punteggi attribuiti in relazione ai comportamenti professionali e alle competenze espresse;
- il 50 per cento per i *risultati della struttura* rilevati attraverso il punteggio conseguito dal dirigente – ovvero dalla media ponderata dei risultati dei dirigenti nel caso di eventuali avvicendamenti – dell'ufficio dove il dipendente presta servizio al netto del punteggio assegnato per il parametro delle capacità manageriali.

Il compenso legato alla *performance* individuale per l'anno 2020 è attribuito al personale sulla base dei seguenti parametri, tenuto altresì conto delle ore di lavoro ordinario effettivamente prestate:

- in misura pari a zero per punteggi di valutazione inferiori a 50;
- in misura proporzionale al punteggio di valutazione ottenuto per punteggi da  $\geq 50$  a  $\leq 95$ ;

- in misura pari al punteggio di valutazione ottenuto e comunque con importi più elevati di almeno il 30%, rispetto al valore medio *pro capite* delle risorse destinate alla retribuzione di risultato per punteggi >95.

#### Articolo 4 BUDGET DI SEDE

1. Budget per la contrattazione di sede – Nelle sedi di contrattazione decentrata dell’Agenzia, per remunerare la *reperibilità* e le *attività particolarmente gravose*, nonché il *premio di performance organizzativa e di produttività d’ufficio* secondo quanto previsto dall’art. 3, punto 1, della presente ipotesi di accordo, è stanziato un importo pari a € 6.500.000,00 che comprende gli importi di € 70.000,00, € 55.000,00 ed € 15.000,00 rispettivamente assegnati all’Ufficio delle dogane di Gioia Tauro, alla Sezione operativa di Ponte Chiasso e alla Sezione operativa di Passo del Foscagno. Con separato accordo sarà ripartita la somma tra le Direzioni territoriali e quelle centrali.

#### Articolo 5 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Qualora gli stanziamenti di cui all’articolo 1 e all’articolo 2, punti 1 e 2, non dovessero risultare sufficienti per liquidare i relativi istituti, ovvero risultassero eccedenti rispetto al fabbisogno, i necessari conguagli saranno effettuati con le risorse economiche stanziare nell’ambito dell’articolo 3, punto 1.

#### Articolo 6 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente accordo verrà trasmesso agli Organi di controllo dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli per la prevista certificazione e, in seguito, ai competenti Dipartimenti della Funzione Pubblica e della Ragioneria Generale dello Stato–IGOP, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 40-*bis*, primo e secondo comma, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Le parti concordano che il presente accordo si intende firmato dalle rappresentanze collegate in videoconferenza – e quindi a fianco del nome della Organizzazione sindacale verrà apposta la dicitura “FIRMATO” – non appena perverrà la mail di conferma da parte dell’Organizzazione sindacale di appartenenza all’indirizzo di posta elettronica dell’Ufficio Relazioni sindacali ([dir.personale.relazioniindacali@adm.gov.it](mailto:dir.personale.relazioniindacali@adm.gov.it)).

Per l’Agenzia dogane e monopoli

Per le Organizzazioni sindacali nazionali del  
comparto Funzioni centrali

CISL FP

FP CGIL

UIL PA

CONFSAL-UNSA

FLP

USB PI

CONFINTESA FP